

SCHEMA DI CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO PER L'USO E LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO "GIACOMO RESTELLI"

ART. 1 - Destinazione del centro sportivo e oggetto della concessione

Il centro sportivo comunale "Giacomo Restelli" in Tavazzano con Villavesco Via F.lli Cervi, contraddistinto al catasto terreni al foglio 6, parte mappale 23 e parte mappale 86, di mq. 28.000 ca., meglio evidenziato nell'allegata planimetria sub A), è destinato ad uso pubblico per la promozione e pratica dell'attività sportiva quale interesse generale della collettività di Tavazzano con Villavesco.

La presente concessione ha per oggetto il diritto d'uso della struttura, inteso, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006 e degli artt. 3 e 17 della direttiva comunitaria n. 2004/18, quale diritto a favore del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la struttura nei limiti della normativa vigente e delle regole di cui al presente capitolato d'onori.

L'uso deve essere finalizzato, pena la revoca della concessione, al soddisfacimento degli interessi generali indicati al primo comma del presente articolo e comprende ogni operazione amministrativa, tecnica e produttiva necessaria a svolgere in maniera efficiente ed efficace le attività.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate, oltre che da soggetti pubblici o privati, dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

La struttura oggetto della presente concessione è costituita dai seguenti locali ed aree, come meglio descritti nella planimetria allegata e nel verbale di consegna delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale da parte del Servizio Territorio ed Ambiente comunale al concessionario:

- fabbricato ad uso spogliatoi atleti ed arbitri con relativi servizi igienici, pronto soccorso, servizi igienici per gli spettatori, completo dei relativi impianti ed attrezzature;
- tribuna coperta soprastante il fabbricato ad uso spogliatoi: capienza massima spettatori n° 938 di cui 470 seduti e 468 in piedi (autorizzazione della C.C.V.P.S. in data 28.05.2004)
- fabbricato ad uso centrale termica e magazzino completo di impianti di riscaldamento e produzione acqua calda.
- Nr. 1 Campo di calcio principale antistante la tribuna e nr. 1 campo di calcio di allenamento retrostante la tribuna entrambi dotati di impianti di illuminazione, porte di calcio,reti di protezione.
- Area esterne e vialetti di pertinenza pedonali e carrabili per l'accesso dei mezzi di soccorso ai fabbricati e per le vie di fuga degli atleti e degli spettatori
- Recinzione esterna a delimitazione dell'intero centro sportivo, e recinzione interna a delimitazione del campo principale.
- Fabbricato ad uso biglietteria-ingresso

Il concessionario può organizzare e gestire in proprio altre attività, di carattere sportivo,

compatibilmente con il calendario degli spettacoli in programmazione, previo assenso dell'Amministrazione stessa, in ogni caso conformi alle finalità del Centro Sportivo Comunale. Ogni onere derivante dalle attività sopra descritte è a carico del concessionario, al quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni, licenze e permessi necessarie allo svolgimento delle attività.

ART. 2 - Durata

La concessione è fatta per la durata di **24 mesi** decorrenti **dal 01.7.2015 al 30.06.2017**.

La proroga e il rinnovo della presente concessione non sono consentiti.

ART. 3 - Programmazione e utilizzo del centro sportivo

La gestione del centro sportivo viene concessa, oltre che con il vincolo di destinazione allo svolgimento del gioco del calcio, per lo svolgimento di altre manifestazioni compatibili con la struttura stessa, e con gli usi di cui all'articolo 1, negli orari e nei giorni non previsti per la normale programmazione.

Sono escluse le manifestazioni di propaganda elettorale.

Le manifestazioni diverse dagli usi propri del centro sportivo, ma compatibili con la struttura, saranno preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

Il Concessionario si impegna inoltre a garantire dietro pagamento delle tariffe di cui al successivo art. 9 l'utilizzo della struttura e dei servizi nella stessa fruibili, nonché l'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica all'interno della medesima, alle locali società calcistiche che lo richiederanno, garantendo altresì l'esercizio delle attività secondo il calendario da convenirsi con le predette società, tenuto conto prioritariamente delle esigenze del Concessionario.

ART. 4 - Responsabilità del Concessionario

Il concessionario è responsabile:

- a) dell'uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e/o limitazioni concordate con il Comune;
- b) dell'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti; nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accedere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;
- c) della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del concessionario che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

La custodia e vigilanza avrà riguardo:

- alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi

manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o quant'altro esistente;

- alla sorveglianza dell'accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività sportive;
- al controllo sul regolare utilizzo dell'immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

d) il concessionario è tenuto a provvedersi, sotto la propria responsabilità e da proprie cure e spese, delle licenze e autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo della struttura. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il concessionario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo della struttura.

e) Il personale operante dovrà essere a conoscenza delle misure generali antincendio previste per i luoghi sportivi. Tutto il personale dovrà essere adeguatamente informato dei piani di evacuazione, al fine di operare anche a tutela della salvaguardia del pubblico. Il personale operante "Servizio addetti al controllo" dovrà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ricevere una specifica formazione antincendio e conseguire l'attestato di idoneità tecnica, al fine di formare una squadra di prevenzione e protezione antincendio che si occupi del controllo delle vie d'esodo e per l'attivazione del piano di evacuazione.

ART. 5 - Oneri ed obblighi a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri e obblighi:

a) Sottoscrizione di polizza assicurativa patrimoniale per un valore pari al 100% dell'immobile (stimato in € 1.400.000,00) a garanzia di eventuali danni di qualsiasi tipo che dovessero derivare:

- dallo svolgimento delle attività autorizzate all'interno della struttura oggetto di concessione;
- da inadempimenti addebitabili a mancata attuazione da parte del concessionario, delle obbligazioni previste nel presente contratto (es. mancato taglio erba);
- da altri eventi esterni quali furto, atti di danneggiamento, vandalismo, calamità naturali, incendio, con indicazione dell'Amministrazione comunale in qualità di soggetto beneficiario.

b) Sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi (ivi incluso il Comune di Tavazzano con Villavesco), per danni che possano derivare a seguito dello svolgimento delle attività all'interno della struttura, di importo pari a €. 1.500.000,00. Dei danni cagionati a terzi derivanti dall'utilizzo della struttura risponderà, in virtù di detta polizza, direttamente il concessionario, sollevando il Comune di Tavazzano con Villavesco da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

c) Prestazione di garanzia fideiussoria di € 5.000,00, da prestare con polizza assicurativa o bancaria a garanzia dell'esatto adempimento del presente contratto. La fideiussione deve prevedere espressamente la clausola della rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune garantito. La stessa verrà restituita al concessionario alla scadenza della concessione, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente.

d) manutenzione ordinaria della struttura consegnata in gestione, e precisamente:

- Il taglio dell'erba del campo di gioco, rastrellatura del campo di gioco e asporto con pulizia finale generale con trasporto a pubblica discarica autorizzata, bagnatura del campo in terra e relativo passaggio con apposito tappeto per livellamento terreno, compreso taglio dell'erba lungo il perimetro del campo.
- potatura delle piante (ad eccezione di quelle ad alto fusto);
- asporto dei rami tagliati, eliminazione delle sterpaglie, dei rami secchi e dei cascami di potatura a pubblica discarica autorizzata, ogni volta che sarà necessario, o su segnalazione dell'Amministrazione comunale;
- trattamento antiparassitario, anticrittogamico delle piante e degli arbusti eseguito con prodotti consentiti dalla legge e con personale munito di patentino, secondo necessità;
- manutenzione ordinaria e pulizia delle caditoie, chiusini, pozzetti di ispezione della fognatura bianca e nera e delle tubazioni esterne di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana, secondo necessità;
- controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto idropotabile e dell'impianto d'irrigazione, compresa la stazione di pompaggio, la pompa, le tubature, l'impianto centrale di controllo e di comando, le aste levabili e gli irrigatori. Interventi rientranti nella manutenzione ordinaria per la riparazione o la sostituzione di parti danneggiate in modo tale da rendere l'impianto funzionante, secondo necessità;
- manutenzione e controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello d'emergenza;
- manutenzione e controllo dei bocchettoni idraulici e dell'impianto antincendio;
- manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;
- manutenzione e controllo degli estintori;
- manutenzione e controllo dell'impianto di riscaldamento e della relativa caldaia, per la quale assume la qualifica di Terzo Responsabile ai sensi della normativa vigente;
- manutenzione ordinaria delle panchine e di tutte le attrezzature sportive compresa la ripassatura con colore delle parti scrostate o danneggiate, secondo necessità;
- segnatura dei campi di gioco;
- messa a disposizione degli spogliatoi e dei relativi servizi in perfetta efficienza, con relativa pulizia generale interna ed esterna;
- controllo delle tribune prima e dopo ogni utilizzo e relativa pulizia: ogni volta che vengono utilizzate;
- tinteggiatura annuale degli spogliatoi e dei locali di servizio;
- sostituzione lampade e proiettori corpi illuminanti;
- diserbo vialetti.
- È a carico dell'appaltatore ogni onere relativo alle autorizzazioni e relative denunce se necessarie, per il conferimento a pubbliche discariche autorizzate dei rifiuti derivanti dal servizio espletato.

Inoltre sono a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione dei campi di calcio

necessari a mantenere gli stessi nelle condizioni ottimali; a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi minimi da eseguire annualmente si possono così di seguito elencare:

- n° 4 concimazioni del tappeto erboso eseguita mediante fornitura e distribuzione, con macchina apposita, di fertilizzante chimico ternario completo di microelementi, con azoto a lenta cessione, distribuito uniformemente su tutta la superficie in diversi passaggi incrociati;
- n° 2 diserbi selettivi post-emergenza per il controllo delle infestanti annuali termofile, eseguito mediante fornitura e distribuzione, con apposita attrezzatura atomizzatrice, di diserbante specifico per tappeti erbosi di bassa classe tossicologica;
- n° 1 diserbo selettivo post-emergenza per il controllo delle infestanti annuali dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga, eseguito mediante fornitura e distribuzione, con macchina atomizzatrice, di diserbante sistemico specifico per tappeti erbosi di bassa classe tossicologica;

e) Servizio di custodia e di vigilanza: il servizio di custodia e vigilanza, compresa l'apertura e la chiusura degli impianti sportivi, viene svolto secondo gli orari che saranno concordati con l'Amministrazione Comunale. Per quanto attiene ad altre prestazioni, relative a fasce orarie diverse, derivanti da particolari esigenze, esse verranno concordate di volta in volta. Il servizio di vigilanza e custodia comporta per il concessionario l'assunzione degli oneri e responsabilità di legge sia nei confronti del Comune che di qualsiasi altro soggetto. Esso consiste in particolare:

- nell'apertura e nella chiusura giornaliera degli accessi e degli ingressi agli impianti sportivi negli orari stabiliti;
- nella gestione e nel controllo degli impianti di illuminazione;
- nell'accertamento relativo al completo abbandono degli impianti sportivi da parte degli utenti e degli eventuali spettatori all'atto di ogni chiusura giornaliera;
- nella predisposizione e nell'allestimento delle attrezzature necessarie per le varie attività sportive e nel loro deposito al termine dell'attività stessa;
- nella presenza costante di personale durante tutto l'orario di apertura. A tale personale compete l'obbligo di vigilare sulle modalità di utilizzo degli impianti sportivi nonché sulle attrezzature, per evitare danneggiamenti, usi impropri ed ogni altro utilizzo incompatibile con il tipo di struttura, con le norme che regolano l'utilizzo di strutture comunali, nonché con il rispetto dovuto agli altri.

f) Servizio di pulizia: il servizio di pulizia deve essere eseguito in modo da soddisfare tutte le esigenze ad assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto; detto servizio comprende:

- servizi giornalieri (da effettuarsi tutti i giorni di utilizzo) e precisamente: pulizia con idonea attrezzatura della pavimentazione del terreno di gioco e degli spazi accessori; lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari; spolveratura degli arredi ed attrezzature; sgombero dei materiali di risulta dallo svuotamento dei cestini ed in genere dei rifiuti raccolti durante il servizio che dovranno essere conferiti con le modalità previste dal servizio di raccolta differenziata adottato dall'Amministrazione

Comunale.

- servizi periodici (da effettuarsi: settimanalmente, trimestralmente, annualmente) e precisamente:

Settimanalmente con pulizia a fondo: dei pavimenti e degli spazi accessori; lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari ivi comprese le piastrelle di rivestimento trimestralmente con pulizia a fondo; lavatura con soluzioni idonee della pavimentazione compreso le gradinate.

Annualmente con pulizia a fondo: delle finestre, vetrate interne ed esterne; per ogni tipo di rivestimento o di pavimentazione l'appaltatore è obbligato all'uso di idonei e specifici materiali in modo da non provocare deterioramenti.

g) manutenzione ordinaria di tutti gli impianti fissi e mobili e di tutti gli arredi ed attrezzature affidate;

h) tutte le spese per consumi di acqua, energia elettrica, combustibile, telefono, ecc.. A tal fine il concessionario provvederà ad intestarsi i relativi contratti di utenza, sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari connessi;

i) esecuzione di prestazioni e lavori di competenza tutte le volte che siano richiesti dall'Amministrazione Comunale, su segnalazione del Servizio Territorio ed Ambiente al cui personale il concessionario dovrà sempre garantire l'accesso alla struttura per sopralluoghi o verifiche;

l) le spese per le riparazioni dei mezzi e delle attrezzature utilizzate a titolo esclusivo oltre alle spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, attrezzi deperibili, ecc;

m) personale con funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni;

n) stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti; sostenimento delle spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi di attrezzature sportive nei casi in cui siano necessari;

o) la gestione tecnica in ogni occasione di utilizzo del Centro Sportivo, apertura, chiusura, sorveglianza e gestione della sicurezza di cui al titolo XVIII DEL D.M. 19 AGOSTO 1996, anche per spettacoli ed iniziative comunali o da esso patrocinati.

p) Eventuale personale impiegato nella gestione del Centro Sportivo sarà alle esclusive dipendenze del Concessionario, il quale sarà solo ed unico responsabile degli obblighi derivanti dall'osservanza sia delle leggi in materia di assunzioni (lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time e/o a tempo determinato ecc.) sia delle leggi in materia di assicurazioni sociali, restando l'Amministrazione Comunale completamente sollevata. Inoltre il Concessionario risponderà del corretto comportamento ed operato del personale addetto all'impianto e si impegna alla sua immediata sostituzione qualora e nel caso in cui, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo stesso non risulti idoneo.

q) La concessionaria deve presentare entro il 30 giugno il rendiconto delle attività svolte l'anno precedente con indicazione analitica delle spese sostenute comprovate da idonea documentazione giustificativa.

ART. 6 – Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione comunale i seguenti oneri e obblighi:

- La consegna dell'impianto e delle attrezzature in perfetto stato di funzionamento e conformi alle vigenti norme impegnandosi al relativo adeguamento degli stessi nel caso in cui si manifestasse la necessità.
- Le riparazioni straordinarie e sostituzioni di parti dell'impianto e delle attrezzature che si verifichino nonostante la corretta conduzione e utilizzazione, o per eventi non previsti e non prevedibili all'atto della stipula della presente convenzione;

ART. 7 – Modifiche e migliorie

Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito al concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, migliorie e trasformazioni di cui sopra, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

Il Concessionario potrà provvedere a proprie spese ad ulteriore arredamento dei locali concessi in uso. Detto arredamento resterà di proprietà del concessionario che dovrà provvedere per la sua manutenzione per tutta la durata della concessione, alla cui scadenza l'Amministrazione Comunale potrà concordare eventuali acquisizioni degli arredi medesimi al patrimonio dell'Ente. Per l'effettuazione di opere e lavori il Concessionario deve rispettare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lett. f dello stesso.

ART. 8 – Funzioni di indirizzo e controllo

Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sulla struttura e sull'attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della programmazione complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva locale. Il Comune potrà pertanto effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e accertamenti sull'immobile e sulle modalità d'uso.

Al fine di attuare il necessario coordinamento degli interventi di indirizzo sportivo in ambito Comunale le parti si impegnano ad adottare un sistema di relazioni condiviso, finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività di gestione.

ART. 9 – Tariffe

Le tariffe massime praticabili a carico di terzi per l'utilizzazione del Centro Sportivo saranno le seguenti:

- tariffa oraria campo di calcio senza illuminazione: € 100,00
- tariffa oraria campo di calcio con illuminazione: € 110,00

Per le sole Società Calcistiche aventi sede in Tavazzano con Villavesco partecipanti a campionati giovanili le tariffe massime sono le seguenti:

- € 10,00 all'ora per le prime 200 ore di utilizzo

- € 15,00 all'ora da 201 a 300 ore
- € 20,00 all'ora oltre le 300 ore
- per le partite ufficiali di campionato F.I.G.C., e di campionati di calcio di altre federazioni nazionali, l'utilizzo è gratuito

Le tariffe vigenti verranno esposte al pubblico a cura della concessionaria.

ART. 10 - Utilizzo della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere per iniziative a cui provvederà direttamente, la disponibilità dell'impianto, dandone comunicazione scritta alla concessionaria trenta (30) giorni prima, fermo restando la priorità ad eventuali calendari agonistici delle società utilizzatrici dell'impianto (da comunicare tempestivamente al Comune), senza nessun onere da parte del Comune, da versare al concessionario.

La medesima facoltà è concessa alle associazioni di Tavazzano con Villavesco, alle medesime condizioni di cui all'Amministrazione Comunale.

ART. 11 - Risoluzione del contratto

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, secondo le procedure delle Leggi vigenti, per una delle seguenti cause:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- b) inadempienze gravi del servizio;
- c) ripetute violazioni dell'obbligo di curare la manutenzione;
- d) mancato versamento delle contribuzioni o dei contributi previdenziali ed assicurativi per il personale, anche in riferimento a quello stagionale o avventizio;
- e) mancata stipula delle previste assicurazioni;
- f) qualora il Concessionario o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano indirettamente o direttamente gravi violazioni di legge o regolamenti ovvero non ottemperino alle ordinanze o alle prescrizioni delle autorità comunali;
- g) qualora il Concessionario ceda a terzi in tutto o in parte gli obblighi derivanti dal presente contratto senza il consenso del Comune;
- h) qualora il Concessionario venisse dichiarato in stato fallimentare.

ART. 12 - Revoca

La concessione può essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

ART. 13 - Controversie

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto le parti concordano che competente sarà il Foro di Lodi.

ART. 14 - Spese

Le spese di stipulazione e registrazione del presente contratto ed ogni altra conseguente sono a carico del concessionario.

ART. 15 - Corrispettivo

Il concessionario verserà al Comune una somma non inferiore a € 4.800,00 riferito alla durata della Concessione di 24 mesi, dal 1/7/2015 al 30/06/2017 (*importo da porre a base d'asta*) da versarsi con le seguenti scadenze:

- 1^ rata - (€ 1.200,00): settembre 2015
- 2^ rata - (€ 1.200,00): marzo 2016
- 3^ rata - (€ 1.200,00): settembre 2016
- 4^ rata - (€ 1.200,00): marzo 2017

ART. 16 - Consegna dell'immobile

La consegna della struttura sarà fatta mediante redazione di apposito verbale di consegna firmato da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale e da un rappresentante del Concessionario. Al termine dell'affidamento in concessione la struttura ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere consegnata in perfetto stato di efficienza salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.

L'immobile verrà consegnato agibile, munito del Certificato di Prevenzione Incendi e delle Certificazioni di conformità relative agli impianti. In caso di modifica della normativa il concessionario dovrà segnalare all'Ente proprietario le necessità per l'adeguamento degli impianti stessi e quant'altro richiesto per garantire l'agibilità della struttura.

Per i rinnovi periodici delle certificazioni il Concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza agli Organi competenti.

ART. 17 - Subconcessione

E' vietata la subconcessione.

ART. 18 - Domicilio del concessionario

Il Concessionario dichiara il suo domicilio legale in Tavazzano con Villavesco presso il Centro Sportivo Comunale di via F.lli Cervi, per tutte le relazioni fra esso e l'Amministrazione Comunale e deve condurre il servizio personalmente o farsi rappresentare da persona idonea ed accetta al Comune. Ad avvenuta assegnazione della concessione, il Concessionario dovrà fornire al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il nominativo del proprio rappresentante in loco.

Il Concessionario rimane l'unico responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

ART. 19 - Norme anticorruzione

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco, il cui testo è pubblicato sul sito web del Comune su "Amministrazione trasparente" e dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli stessi potrà comportare la risoluzione del presente contratto.

Il Concessionario si impegna inoltre ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto applicabili, gli obblighi derivanti dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali" approvato dal Comune con la deliberazione della giunta comunale n. 10 in data 3.2.2015 allegato e parte integrante della presente concessione.

Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione di Tavazzano con Villavesco e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- 1) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 2) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 3) assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- 4) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- 5) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- 6) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti furti di beni personali o in cantiere;
- 7) si obbliga, altresì, a inserire identiche clausole di integrità e - anti corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3 . Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4. "Regali, compensi e altre utilità", contenuti dell'art. 6 " Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 " Obbligo di astensione ", dell'art. 8 " Prevenzione della Corruzione ", dell'art. 13 " Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 " Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice e' obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4 . Violazione del Patto di Integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato;

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, a seconda della gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione e' accertata a:

- a) l'esclusione della procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5 . Efficacia del Patto di Integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamenti.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Tavazzano con Villavesco.